

### IN QUESTA EDIZIONE



1. Il diritto alla detrazione dell'IVA e la registrazione delle fatture passive con particolare riferimento alle fatture di fine anno
2. L'acconto IVA per l'anno 2019
3. Le dichiarazioni d'intento e le relative indicazioni nella fattura elettronica

**1**

### **Il diritto alla detrazione dell'IVA e la registrazione delle fatture passive con particolare riferimento alle fatture di fine anno**

Per soggetti IVA

---

Il momento di insorgenza del diritto alla detrazione IVA a credito è individuato nel momento in cui l'imposta diviene esigibile, ossia alla data in cui l'operazione si considera effettuata ai fini IVA.

Il diritto alla detrazione dell'IVA è esercitabile dall'acquirente/committente previa annotazione della relativa fattura nel registro IVA acquisti. In particolare, le fatture devono essere annotate nel registro IVA degli acquisti anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine della presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Nella prassi esistono due requisiti che devono essere dati in capo all'acquirente/committente, affinché questo possa esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA:

1. il presupposto sostanziale: l'avvenuta esigibilità dell'imposta (cioè l'effettuazione dell'operazione) e la spettanza del diritto alla detrazione;

2. il presupposto formale: il possesso della fattura d'acquisto.

In altre parole, il termine per esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA è individuato nel momento in cui in capo all'acquirente/committente si verificano entrambi i suddetti requisiti, da tale momento il soggetto ricevente la fattura può, previa annotazione della fattura nel registro degli acquisti, operare la detrazione dell'IVA.

Con riferimento alle fatture di fine anno si evince che il diritto alla detrazione IVA potrà essere esercitato nell'anno in cui l'acquirente/committente, essendo venuto in possesso della fattura con riferimento ad una certa operazione d'acquisto effettuata, la annota in contabilità, facendola confluire nella liquidazione periodica IVA relativa al mese o trimestre del periodo di competenza.

A titolo esemplificativo (per un contribuente con liquidazione IVA mensile):

Effettuazione dell'operazione	27 dicembre 2019
Ricezione della fattura	3 gennaio 2020
Registrazione della fattura	Entro il 15 febbraio 2020
Esercizio della detrazione dell'IVA	Nella liquidazione IVA relativa al mese di gennaio 2020

In questo caso, la fattura viene ricevuta e annotata nel mese di gennaio 2020: si tratta di un'operazione relativa all'anno 2019, il diritto alla detrazione IVA andrà esercitato nel mese di ricezione della fattura (gennaio 2020), purché annotata nel registro IVA degli acquisti entro il 15 febbraio 2020.

La regola della detrazione IVA a fine anno richiede quindi l'analisi delle fatture distinguendo tra:

- fatture ricevute e registrate nel mese di dicembre, che rientrano nella liquidazione IVA di dicembre 2019;
- fatture ricevute nel mese di gennaio 2020 (datate dicembre 2019) che saranno registrate nel mese di gennaio 2020 e confluiranno nella liquidazione IVA del mese di gennaio 2020 (in analogia per i mesi successivi qualora il ricevimento avviene in mesi successivi);
- fatture ricevute nel mese di dicembre 2019 non registrate a dicembre 2019: per tali fatture è possibile detrarre l'IVA nella dichiarazione annuale IVA relativa all'anno 2019, da presentare entro il 30 aprile 2020 (soluzione però di difficile attuazione pratica);
- fatture ricevute nel mese di dicembre 2019 e registrate dopo il 30 aprile 2020: tali operazioni richiedono la presentazione della dichiarazione annuale IVA integrativa (qualora si vuole esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA).

È ovvio che il destinatario delle fatture d'acquisto ha l'interesse di ricevere le fatture (elettroniche) nell'anno di effettuazione dell'operazione e di annotarle nello stesso anno nel proprio registro IVA degli acquisti, così che potrà esercitare il diritto alla detrazione IVA ancora in quest'anno! D'altra parte l'acquirente/committente può solo chiedere/sollecitare eventualmente il cedente (soprattutto se trattasi di imponibili IVA rilevanti) affinché questo emetta la fattura (elettronica) ancora in tempo utile entro l'anno, in quanto quest'ultimo potrà avvalersi comunque del termine di legge ai fini dell'emissione delle fatture (elettroniche) e pertanto ha il diritto di emettere le fatture (elettroniche) nel 2020 per il 2019 (entro il termine dei 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione).

Facciamo presente ancora una volta che la fattura elettronica si crea come file e si invia allo "SdI", dopodiché lo "SdI" ha al massimo cinque giorni ai fini della trasmissione della fattura al ricevente; ormai però la trasmissione avviene normalmente in tempi molto rapidi. Questo tempo deve essere preso in considerazione da parte dell'emittente della fattura, qualora vuole assicurare che il ricevente riceva la fattura (elettronica) ancora in tempo utile entro l'anno.

## **2 L'acconto IVA per l'anno 2019**

Per soggetti IVA

---

L'acconto IVA per l'anno 2019 deve essere versato entro e non oltre venerdì, 27 dicembre 2019; nessun versamento è dovuto a titolo di acconto IVA qualora l'importo del medesimo risulti essere inferiore a Euro 103,29. A riguardo non vi sono da segnalare modifiche della modalità di determinazione di tale acconto rispetto all'anno precedente.

Per le contabilità gestite direttamente da Voi stessi, l'importo dell'acconto IVA deve essere in ogni caso monitorato da Voi stessi, in particolare anche nei casi in cui intendiate effettuare il calcolo con una modalità diversa da quella "storica".

Vi informiamo che per le contabilità gestite da noi l'importo dell'acconto IVA verrà calcolato da noi e informeremo noi circa un eventuale versamento da effettuare. Qualora non Vi perverrà nessun modello di pagamento F24 da parte nostra, potrete presumere che nessun versamento a titolo di acconto IVA sarà dovuto.

### Le modalità di determinazione dell'acconto IVA per l'anno 2019

Esistono tre metodi per la determinazione dell'acconto IVA, l'applicazione dei quali è indifferente, ossia alternativa:

- a) il "metodo storico" (o "automatico"), che è quello più utilizzato e più semplice;
- b) il "metodo previsionale";

c) il "metodo delle operazioni effettuate".

**a) Il "metodo storico" (o "automatico")**

I soggetti che applicano questo metodo devono versare a titolo d'acconto l'88% dell'IVA a debito dovuta sulla base di riferimento. Per maggiore chiarezza si riporta quanto segue:

Periodicità di liquidazione	Base di riferimento	*Riferimento nella dichiarazione IVA 2019 (per l'anno 2018)
Mensile	Liquidazione del mese di dicembre 2018 (rigo VP 14 + VP 13)	righi VH 15 + VH 17
trimestrale (se risultava un debito)	Dichiarazione IVA per il 2018 (saldo e acconto), la base di riferimento va calcolata senza di considerare gli interessi dell'1%	righi VL 38 – VL 36 + VP 13 (VH17)
trimestrale (se risultava un credito)	Dichiarazione IVA per il 2018 (differenza tra acconto versato e credito IVA annuale)	righi VP 13 (VH 17) – VL 33

*\*si informa che i riferimenti al quadro VH valgono solamente in caso di compilazione del medesimo quadro!*

Per i contribuenti con più attività, che per obbligo di legge devono tenere contabilità separate con periodicità di liquidazione diversa, l'acconto si commisura sui seguenti importi dovuti e risultanti:

- dalla liquidazione IVA del mese di dicembre 2018 per l'attività mensile;
- dalla dichiarazione IVA per il 2018 per l'attività trimestrale.

I contribuenti che gestiscono delle contabilità separate per opzione, liquidando l'IVA cumulativamente per tutte le attività, si ha un'unica base di riferimento per il calcolo dell'acconto IVA.

**b) Il "metodo previsionale"**

Applicando questo metodo si fa una previsione di quanto dovuto a titolo di IVA per l'ultimo periodo di riferimento per il 2019. È però necessario che l'acconto versato per l'anno 2019 non risulti inferiore all'88%:

- di quanto dovuto per il mese di dicembre 2019, nel caso dei contribuenti mensili;
- di quanto dovuto a saldo in sede di dichiarazione annuale 2019/2020, nel caso dei contribuenti trimestrali.

**c) Il "metodo delle operazioni effettuate"**

Questo è il più complicato dei tre possibili metodi e pertanto ne consigliamo l'applicazione solamente in casi molto particolari.

Si fa presente che applicando questo metodo, i contribuenti mensili devono fare riferimento alle operazioni effettuate tra il primo dicembre e il 20 dicembre 2019, mentre per i soggetti

trimestrali si prenderà come riferimento il periodo tra il primo ottobre e il 20 dicembre 2019. Si dovranno pertanto considerare anche le forniture effettuate in tale intervallo, per le quali le relative fatture non sono state ancora emesse e anche se non ancora registrate. Con riferimento alle predette operazioni si dovrà fare una liquidazione IVA aggiuntiva nei registri, considerando l'eventuale credito (o debito non superiore a Euro 25,82) da riportare dal periodo precedente. L'eventuale saldo a debito risultante al 20 dicembre 2019 dovrà essere versato al 100%.

#### Il versamento dell'acconto IVA per l'anno 2019

L'acconto IVA deve essere versato utilizzando il modello F24 e indicando:

- il codice tributo 6013 per i contribuenti mensili, indicando come anno di riferimento il 2019;
- il codice tributo 6035 per i contribuenti trimestrali, indicando come anno di riferimento il 2019 (si fa presente che l'importo dell'acconto non va maggiorato dell'importo per interessi nella misura dell'1%).

Si fa presente che l'acconto IVA per il 2019 non è dovuto qualora l'importo che ne scaturisce risulta inferiore a Euro 103,29. Altre ipotesi in cui l'acconto non è dovuto sono – a titolo esemplificativo – le seguenti:

- inizio dell'attività nel corso del 2019;
- attività cessata entro il 30 novembre 2019, per i contribuenti mensili;
- attività cessata entro il 30 settembre 2019, per i contribuenti trimestrali;
- agricoltori esonerati (art. 34, comma 6, DPR n. 633/72);
- soggetti che applicano il regime dei minimi o il nuovo regime forfetario.

Si fa presente che l'acconto IVA è compensabile nel modello F24 con altri crediti tributari disponibili (considerando le restrizioni vigenti in materia di compensazioni).

Naturalmente l'acconto IVA 2019 effettivamente versato sarà immediatamente scomputabile come credito nella rispettiva liquidazione dell'ultimo periodo dell'anno (nella liquidazione IVA per il mese di dicembre 2019 o nella liquidazione IVA per il IV trimestre 2019).

### **3**

#### **Le dichiarazioni d'intento e le relative indicazioni nella fattura elettronica**

Per soggetti IVA

---

Ricordiamo che per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal primo di gennaio del 2020, gli esportatori abituali che intendono acquistare o importare senza l'applicazione dell'IVA devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate le relative dichiarazioni d'intento. Tali dichiarazioni, unitamente alla relativa ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, vanno poi consegnate al fornitore o prestatore (o almeno gli estremi del protocollo

di ricevimento della relativa dichiarazione d'intento da parte dell'Agenzia delle Entrate), oppure in dogana; per ogni fornitore/prestatore non si deve superare l'utilizzo dell'importo di plafond specifico disponibile e comunicato da parte del fornitore/prestatore.

Il modello delle dichiarazioni d'intento e le relative istruzioni per la compilazione si trovano in Internet al seguente link:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/dichiarazioni/dichiarazioni-di-intento/modello>.

Nel mese di dicembre iniziano ad arrivare le dichiarazioni d'intento dei clienti che, in qualità di esportatori abituali, si avvalgono della facoltà di acquistare in non imponibilità IVA nei limiti del plafond disponibile.

Il fornitore dell'esportatore abituale ha l'onere di verificare la dichiarazione d'intento ricevuta dal proprio cliente prima dell'effettuazione dell'operazione, ai sensi dell'articolo 6, D.P.R. 633/1972. Il momento dell'effettuazione dell'operazione coincide con la consegna o spedizione nelle vendite di beni mobili (il pagamento del corrispettivo o l'emissione della fattura possono anticipare l'effettuazione se sono precedenti alla consegna o spedizione). Nelle prestazioni di servizi, invece, il momento di effettuazione corrisponde al pagamento (anche in questo caso l'emissione della fattura, se precedente al pagamento, anticipa l'effettuazione).

La verifica della ricevuta di presentazione deve essere effettuata inserendo il protocollo d'invio nell'apposita funzione "Verifica ricevuta dichiarazione di intento" del sito dell'Agenzia delle Entrate:

<https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent/VerificaIntent.do?evento=carica>

Il numero di protocollo della dichiarazione d'intento, rilevabile dalla ricevuta telematica, è composto di due parti:

- la prima, formata da 17 cifre (Es. 08060120341234567);
- la seconda (progressivo), di 6 cifre, separata dalla prima dal segno "-" oppure "/" (Es. 000001).

Dallo 01.01.2020 il fornitore non deve più numerare la dichiarazione d'intento ricevuta e riportare gli estremi della stessa in un apposito registro (ma consigliamo comunque di tenere un'apposito elenco su Excel o altro supporto, anche ai fini di monitorare l'utilizzo del plafond attribuito da parte del cliente); neanche l'emittente la dichiarazione d'intento deve tenere alcun registro (anche se consigliamo comunque la tenuta di un'apposito elenco su Excel o altro supporto, ai fini di monitorare l'utilizzo del proprio plafond disponibile).

Dal primo gennaio 2020 la fattura elettronica emessa senza IVA deve riportare:

- la dicitura obbligatoria di operazione non imponibile;

- la natura dell'operazione N3;
- il riferimento normativo dell'articolo 8, comma 1, lett. c), D.P.R. 633/1972;
- gli estremi della dichiarazione di intento ricevuta (nel senso di riportare gli estremi del protocollo di ricevimento della relativa dichiarazione d'intento da parte dell'Agenzia delle Entrate).

Pertanto trattasi anche di verificare con la propria softwarehouse che le fatture elettroniche da emettere dallo 01/01/2020 comprendano negli appositi campi tali descrizioni da indicare. Il fornitore deve, in sede di compilazione della dichiarazione IVA annuale, indicare le fatture emesse nella dichiarazione annuale IVA – rigo VE31 "Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazioni d'intento" – e nel quadro VI il numero delle dichiarazioni di intento ricevute, oltre alla partita IVA del cessionario/committente.

Il plafond può essere utilizzato dall'esportatore abituale per singole operazioni, oppure per più operazioni, "fino a concorrenza di euro", che costituisce come già prima menzionato il plafond individuale assegnato ad ogni fornitore.

Si applica la sanzione da 250 a 2.000 euro in capo al fornitore dell'esportatore abituale che effettua cessioni o prestazioni prima di aver ricevuto la dichiarazione d'intento e verificato telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate (articolo 7, comma 4-bis, D. Lgs. 471/1997).

Nel caso di emissione di fattura con dichiarazione d'intento oltre il limite del plafond disponibile si applica la sanzione dal 100 al 200% dell'IVA per emissione di fattura non imponibile in mancanza di dichiarazione di intento, oltre a sanzione e interessi per eventuale ritardato versamento dell'IVA (articolo 7, comma 3, D. Lgs. 471/1997).

Con l'istituto del ravvedimento operoso è possibile di regolarizzare l'eventuale fatturazione in esenzione IVA oltre il limite del plafond disponibile, pagando le sanzioni ridotte a seconda del momento in cui avviene il pagamento.



Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa o meno sulla base di questa newsletter.

Informazioni dettagliate in ordine alla nostra informativa sul trattamento dei dati personali sono riportate nella Privacy Policy, consultabile sul nostro sito web: <https://www.bureauplattner.com/it/cookie/>. Per eventuali domande si prega di contattare il seguente indirizzo email: [privacy@bureauplattner.com](mailto:privacy@bureauplattner.com).

MOORE STEPHENS

